

Bruxelles, 12 agosto 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0260(NLE)**

**11219/21
ADD 1**

**AELE 52
EEE 36
N 75
ISL 31
FL 31
JEUN 71
EDUC 263
EMPL 328
SOC 453
SPORT 47
PROCIV 97
COMPET 582**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	11 agosto 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 466 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Programma "corpo europeo di solidarietà")

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 466 final - ANNEX.

All.: COM(2021) 466 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.8.2021
COM(2021) 466 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel
Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla
cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

(Programma "corpo europeo di solidarietà")

ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. [...]

del [...]

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE in modo da includere il regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma "corpo europeo per la difesa" e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014¹.
- (2) È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento (UE) 2021/888 inizi dal 1° gennaio 2021, indipendentemente dal momento in cui viene adottata la presente decisione o dal fatto che gli eventuali obblighi costituzionali ad essa relativi siano comunicati dopo il 10 luglio 2021.
- (3) Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del completamento dell'azione in questione.
- (4) Le condizioni per la partecipazione degli Stati EFTA e delle loro istituzioni, imprese, organizzazioni e cittadini ai programmi dell'Unione europea sono stabilite nell'accordo SEE, in particolare nell'articolo 81.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché questa cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 4 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il paragrafo 2 octodecies è inserito il paragrafo seguente:

¹ GU L 202 dell'8.6.2021, pag. 32.

"2 octodecies Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2021, al seguente programma:

- **32021 R 0888**: Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 (GU L 202 dell'8.6.2021, pag. 32).

Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione stabilita nella convenzione o nella decisione di sovvenzione pertinente, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. XX/2021 del xx 2021 [la presente decisione] entri in vigore prima del completamento dell'azione.

La Norvegia è dispensata dal partecipare e dal contribuire finanziariamente al presente programma."

2. Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo, ai programmi e alle azioni di cui ai paragrafi 1, 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 octies, 2 nonies, 2 decies, 2 undecies, 2 duodecies, 2 terdecies, 2 quaterdecies, 2 quindecies, 2 sexdecies, 2 septdecies, 2 octodecies e 2 novodecies."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il [...].

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

[...]

I segretari

del Comitato misto SEE

[...]

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]